

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:

- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Lisa Torresan giudice
- dr. Chiara Campagner giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato

da

[REDACTED] del foro di Venezia (anche dom.)

Attrice

contro

[REDACTED] del Foro di Brescia

pagina 1 di 14

[REDACTED] del Foro

di Padova

[REDACTED] del

Foro di Padova

[REDACTED] contumace

Convenuti

Causa rimessa al Collegio ex art. 189 c.p.c. giusta ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 9/1/2015, comunicata lo stesso giorno

Conclusioni per parte attrice [REDACTED]

dichiarare i sig.ri [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] come in epigrafe meglio identificati, responsabili ai sensi degli artt. 2476, co. 6, 2485 e 2486, co. 2, c.c. nella loro qualità di amministratori della società [REDACTED] all'epoca dei fatti, per quanto esposto in narrativa;

dichiarare i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] come in epigrafe meglio identificati, responsabili ai sensi dell'art. 2476, co. 8, c.c. nella loro qualità di soci della società [REDACTED] all'epoca dei fatti, per quanto esposto in narrativa;

per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro a pagare alla [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 8.188,68, ovvero la diversa somma che codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia, eventualmente ricorrendo anche alla liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria sino al dì del saldo effettivo;

in ogni caso, integrale rifusione delle spese di lite, comprensive di compensi, spese, contributo unificato e diritti di cancelleria.

In via istruttoria (*omissis, come da foglio telematico*)

Conclusioni per parte convenuta [REDACTED]

come da comparsa di costituzione risposta:

“IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE

Accertare e dichiarare la nullità e/o l'improcedibilità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc per indeterminatezza del giudice adito;

NEL MERITO

Rigettare tutte le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e diritto;

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, onorari e competenze professionali.

Condannarsi parte attrice a risarcire i danni da lite temeraria ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa”

Conclusioni per parte convenuta [REDACTED]

NEL MERITO rigettare tutte le domande proposte da [REDACTED] nei suoi confronti in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto;

condannare [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore del convenuto della somma che il Tribunale riterrà equa;

IN VIA SUBORDINATA per la denegata ipotesi di condanna di [REDACTED] ridurre la quantificazione del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. per le ragioni indicate in atti.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e competenze professionali.

Conclusioni per parte convenuta [REDACTED]

NEL MERITO

- rigettare tutte le domande proposte da [REDACTED] nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto;

- condannare l'attrice, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura pari alle spese di difesa ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia;

IN VIA SUBORDINATA

nella denegata ipotesi di condanna del convenuto in favore dell'attrice, ridurre la quantificazione del danno, escludendo - ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. - quei danni che l'attrice avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto del concorso della medesima.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e competenze professionali e maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014.

MOTIVI

Con atto di citazione datato 27 marzo 2023 la società [REDACTED] ha promosso, nei confronti di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], quali amministratori e/o soci della società [REDACTED] azione di responsabilità invocando gli artt. 2476 commi 6 e 8 c.c., art. 2485 c.c., nonché art. 2486 comma 2 c.c. assumendo che gli stessi organi e soci della società avrebbero violato i doveri imposti dalla legge, e richiedendo loro in solido, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è in grado di adempiere, o quanto meno di adempiere integralmente e correttamente.

La società [REDACTED] avente ad oggetto, tra l'altro, l'esercizio di attività *“prevalentemente orientate alla commercializzazione di prodotti innovativi ed in particolare: la commercializzazione di articoli per l'arredamento, oggettistica con finiture di lusso e finiture di design, e ogni altro articolo creato con soluzioni particolari”* è stata costituita il 10 settembre 2019 con capitale sociale di nominali Euro 1.000,00.

La compagine sociale della società è composta sin dalla sua costituzione da due soli soci, ossia [REDACTED] [REDACTED] (titolare del 55% del capitale sociale) e [REDACTED] (titolare del 45% del capitale sociale). Secondo quanto esposto dall'attrice nel proprio atto introduttivo e risultante dalla visura CCIAA, la [REDACTED] è sempre stata amministrata da un amministratore unico, nel cui ruolo si sono succeduti, nel seguente ordine cronologico, [REDACTED] (nel periodo compreso tra il 10.09.2019 e il 29.10.2021), [REDACTED] (nel periodo compreso tra il 29.10.2021 e il 25.11.2021) ed attualmente [REDACTED] (a partire dal 25.11.2021).

Quanto ai rapporti commerciali da cui discende la pretesa risarcitoria oggetto della presente causa, [REDACTED] allegava di avere eseguito nel corso del 2021, fra il 28 giugno 2021 e il 6 agosto 2021, nonché nelle date del 27 settembre 2021 e 4 ottobre 2021 diverse attività di trasporto a favore della [REDACTED] a seguito delle quali venivano emesse le fatture n. 147/2021 del 13.08.2021 dell'importo di Euro 3.904,00 e la fattura n. 225/2021 del 27.10.2021 dell'importo di Euro 683,20, che produceva. Tali fatture rimanevano insolute e l'odierna attrice intraprendeva una serie di azioni stragiudiziali e giudiziali a tutela del credito (richiesta ed ottenimento di decreto ingiuntivo 1251/2022 del Giudice di pace di Venezia, divenuto definitivo, azione esecutiva) rimaste infruttuose.

In relazione a tali inadempimenti contrattuali, la [REDACTED] a fondamento della sua azione poneva in evidenza le seguenti circostanze fattuali:

- la [REDACTED] depositava il bilancio di esercizio 2020 con delibera di approvazione dell'assemblea totalitaria del 29 ottobre 2021;
- il predetto bilancio riscontrava una situazione di patrimonio netto negativo per 29.856,00 Euro;

- nonostante l'integrale perdita del capitale sociale, né gli amministratori né i soci dichiaravano lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 4, c.c., né di conseguenza procedevano agli adempimenti di legge previsti per il caso concreto.
- la società non ha depositato bilanci successivi al 2020.

In particolare, la società attrice adduceva che la ██████████ avrebbe beneficiato del tutto arbitrariamente della sospensione delle ricapitalizzazioni per le perdite emerse alla data del 31 dicembre 2020 previste dalla disciplina emergenziale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge n. 178/2020. La società debitrice non avrebbe disposto delle condizioni formali e sostanziali per il legittimo accesso alle misure di carattere pandemico e, richiamando studi dottrinali, l'attrice affermava l'impossibilità di praticare un'automatica operatività del regime derogatorio, il quale invece sarebbe subordinato alla sussistenza di prospettive di recupero, nella specie ritenute invece inesistenti. ██████████ avrebbe dimesso una rappresentazione non veritiera in sede di bilancio 2020, né avrebbe operato secondo i principi di trasparenza e correttezza nei rapporti in essere con i suoi creditori; né le prospettive di recupero economico dopo la crisi pandemica né l'origine effettivamente straordinaria delle perdite riscontrate sarebbero state oggetto di alcuna, invece necessaria, documentazione illustrativa.

L'attrice quantificava, pertanto, il danno patrimoniale arrecato dalla condotta degli amministratori e soci convenuti in complessivi Euro 8.188,68, pari al capitale e alle spese di recupero finora sostenute, oltre agli interessi moratori e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.

Si costituiva il convenuto ██████████ chiedendo nel merito il rigetto di ogni addebito formulato nei suoi confronti, nonché in via subordinata – nell'ipotesi di condanna – la riduzione del *quantum* dovuto, richiamando l'art. 1227, commi 1 e 2, c.c. ma in relazione alla norma invocando una transazione che sarebbe intercorsa fra le due società con riduzione del dovuto ad euro 7.500,00.

Per quanto attiene all'imputazione degli illeciti gestori a titolo di responsabilità solidale del socio di cui al comma 8 dell'art. 2476 c.c., il ██████████ adduceva il difetto dell'elemento soggettivo (*i.e.* dell'intenzionalità) e della condotta materiale, ossia la decisione o comunque l'autorizzazione di un atto dannoso rispetto al conseguimento dello scopo sociale. Peraltro, il convenuto avrebbe avuto un interesse rafforzato a preservare i rapporti con il ceto creditorio, tra cui per l'appunto configurava anche il proprio padre che, su sua richiesta, si era costituito fideiussore della società per Euro 39.000,00. Insisteva, inoltre, per l'infondatezza dell'addebito formulato dalla ██████████ essenzialmente per l'insussistenza di qualsivoglia ragione per la disapplicazione della normativa emergenziale, stante un sostanziale equilibrio economico della società nel periodo precedente all'approvazione del bilancio

2020 ; e per la mancanza di prova del nesso di causalità tra condotta e danno asseritamente patito. Da ultimo, contestava la quantificazione del danno patrimoniale come prospettata dall'attrice, sia per quanto attiene il credito in linea capitale rimasto insoluto, sia con riferimento al conteggio delle spese del procedimento monitorio e delle spese di precetto.

Il convenuto ██████████ si costituiva chiedendo il rigetto *in toto* delle domande proposte dalla ██████████ nei suoi confronti, la riduzione – nell'ipotesi di condanna – del danno lamentato dall'attrice ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., sempre sulla scorta della allegata transazione, nonché il risarcimento del danno a titolo di lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.*

In particolare, richiamava

- l'esigua durata effettiva dell'operatività del mandato assunto in qualità di amministratore unico, ossia dal 29 ottobre 2021 al 17 novembre 2021, che non avrebbe consentito lo svolgimento di alcuna attività gestoria, comprese le operazioni che hanno originato il credito dell'attrice;
- l'assenza di prova del nesso di causalità tra condotta e asserito danno;
- il fatto che la perdita riscontrata fosse connessa ai fattori pandemici e che l'accesso al regime emergenziale sarebbe del tutto lecito;
- il fatto che la richiesta delle prestazioni di trasporto non concreterebbe una gestione non conservativa della società, trattandosi prestazioni funzionali alla valorizzazione dell'attivo e all'adempimento dei contratti in corso;

contestava anch'egli la quantificazione del danno

Si costituiva il convenuto ██████████ chiedendo in via preliminare di rito la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione *ex art. 164 c.p.c.*, mentre nel merito chiedeva il rigetto di ogni addebito formulato nei suoi confronti, nonché il risarcimento del danno a titolo di lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.*

In particolare

- difendeva il ricorso alla normativa emergenziale;
- rappresentava che essendosi dimesso dalla carica di amministratore immediatamente dopo l'approvazione del bilancio 2020, egli non sarebbe responsabile per la gestione non conservativa posta in essere dagli amministratori che gli sono succeduti;
- osservava che non risulta integrata la fattispecie di responsabilità di cui al comma 8 dell'art. 2476 c.c., difettando l'intenzione di agire consapevolmente in danno della società e in ogni caso un nesso eziologico tra la condotta contestata e l'asserito danno lamentato da parte attrice, attesa l'anteriorità del credito alla delibera di approvazione del bilancio 2020.

Il convenuto [REDACTED] non si è costituito ed è stata dichiarato contumace all'udienza del 14 dicembre 2023.

La causa vedeva assegnazione dei termini istruttori; scambiate le memorie integrative *ex art.* 171ter c.p.c., veniva fissata udienza per la rimessione al collegio per la decisione con termini di legge *ex art.* 189 c.p.c. La causa veniva trattenuta in decisione senza istruzione in sede di udienza *ex art.* 127ter quinto comma c.p.c. dell'8 gennaio 2025.

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione era formulata dal convenuto [REDACTED] nel costituirsi, osservando nell'intestazione dell'atto era indicato il Tribunale di Venezia, mentre nell'invito a era indicato il Tribunale di Brescia. Egli si era comunque costituito difendendosi nel merito. E' stata comunque disposta rinnovazione della citazione, anche a suo beneficio, con conseguente sanatoria; dopo di ciò egli non ha ritenuto di ulteriormente dedurre, e ha depositato poi in causa solo la memoria *ex art.* 171ter n. 2 c.p.c. e la nota di precisazione delle conclusioni

Si muove ora dalla interpretazione delle domande. Parte attrice invoca i disposti degli artt. 2486, 2476 comma 6 c.c., norme che si attagliano agli amministratori, e l'art. 2476 comma 8 c.c., che delinea una compartecipazione consapevole del socio all'illecito gestorio.

Sul piano delle allegazioni, la parte prospettava in citazione, per gli amministratori, un duplice profilo di responsabilità:

- avere richiesto le prestazioni della attrice quale atto di gestione ordinaria di impresa, quando invece l'amministratore avrebbe dovuto rispettare la regola della gestione meramente conservativa, stante la perdita del capitale la sussistenza di una causa di scioglimento (art. 2484 n. 4 c.c.) ;
- avere proseguito l'attività sociale nonostante la perdita di capitale, e pertanto (ulteriormente) depauperando il patrimonio sociale.

A fronte delle difese di alcuni amministratori, i quali sottolineavano la già avvenuta perdita di capitale al loro ingresso in amministrazione ([REDACTED]), nella memoria *ex art.* 171ter n. 1 c.p.c. parte attrice osservava il dovere della società, in caso di indisponibilità di somme sufficienti per saldare il debito con [REDACTED] di rispettare la *par condicio creditorum*.

I fatti sono del tutto pacifici.

Il fatto centrale nella prospettazione è la perdita di capitale, mentre, nonostante gli atti accennino talvolta alla perdita di continuità aziendale o al dissesto, non vi è una prospettazione di iter causale, conducente al danno lamentato, coerente con ciò. Il dissesto coincide con l'insolvenza, mentre la perdita di continuità è il frutto di una valutazione prospettica sulla capacità della società di onorare i propri impegni in un certo arco temporale, valutazione necessaria utile in funzione per prevenire ed evitare di giungere senza iniziativa alcuna alla insolvenza; si tratta di concetti rilevanti rispetto alla materia delle iniziative di prevenzione e risoluzione di crisi, o di assunzione di iniziative obbligatorie in caso di insolvenza. Ma negli atti dedicati alla definizione della materia del decidere non vi è una prospettazione di danno derivante dal mancato rilievo di sintomi di possibile insolvenza e dal mancato ricorso ai dovuti strumenti e iniziative.

Nella prospettiva di cui all'art. 2486 c.c., è pacifico che il capitale di [REDACTED] era perduto a fine 2020, come emerge dal bilancio di quell'anno, approvato dall'assemblea dei soci il 29/10/2021: il patrimonio netto era negativo per euro 31.136 e, come si legge nella nota integrativa, la perdita era imputata alla pandemia da Covid 19 che aveva bloccato l'attività proprio quando la società aveva fatto particolari sforzi per partecipare ad una fiera internazionale. Il blocco totale della attività non essenziali, che si applicò anche a [REDACTED], fu imposto per legge fra il febbraio e il giorno 11 maggio 2020; è dunque evidente che se la perdita fu dovuta alla vanificazione di spese sostenute per partecipare ad una fiera, sulla quale [REDACTED] puntava per il lancio della sua attività iniziata solo nel 2019, l'amministratore era consapevole della perdita di capitale già a fine 2020 o subito dopo.

Orbene, due sono le principali prospettazioni di illecito gestorio: la prima, avere l'amministratore contratto quando gli era vietato dalla regola della obbligatoria gestione conservativa; la seconda, avere proseguito nonostante l'applicazione di tale regola e in tal modo reso il patrimonio sociale insufficiente a pagare il debito; anche per violazione della *par condicio creditorum*. La prima è un chiaro addebito di illecito di danno diretto; la seconda, una prospettazione di danno indiretto riconducibile appunto alla fattispecie di cui all'art. 2476 comma 6 c.c.

La prima contestazione si attaglia propriamente alla persona dell'amministratore che chiese le prestazioni, e quindi del [REDACTED] visto che esse furono richieste ed anche eseguite, stando alle incontestate date indicate da parte attrice, nel corso della sua carica e dopo la perdita di capitale.

La seconda si attaglia invece, oltre che allo stesso [REDACTED] il quale comunque avrebbe proseguito l'attività gestoria ordinaria oltre il limite, depauperando ulteriormente il patrimonio sul quale [REDACTED] avrebbe avuto diritto a soddisfarsi (posto cioè quale garanzia generica della debitrice) anche agli

amministratori successivi, che pur non avendo richiesto le prestazioni tuttavia omisero di dare atto dello scioglimento e di assumere le conseguenti iniziative, ed eventualmente violarono la *par condicio creditorum* pagando indebitamente debiti di grado deteriore o paritario a quello di [REDACTED]

Merita al proposito richiamare i principi dettati da Cass. 6893/2023 in fattispecie sovrapponibile alla presente.

La Corte ha spiegato la continuità normativa fra la disciplina dell'art. 2449 vigente anteriormente alla riforma del diritto societario del 2003, e l'art. 2486 c.c. (salvo che per la introduzione, in questo, della responsabilità anche verso i terzi) nel senso che *“nell'ipotesi di perdita del capitale e sua riduzione al di sotto del minimo di legge, lo scioglimento della società si produce automaticamente e immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o della trasformazione regressiva della società”* e che *“In conseguenza del verificarsi di tale causa legale di scioglimento sorge a carico degli amministratori di società di capitali l'obbligo, imposto dall'art. 2485, primo comma, cod. civ., di accertare "senza indugio" il verificarsi della causa di scioglimento ex lege della società e di rendere questa opponibile ai terzi mediante l'iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di accertamento della causa stessa (art. 2484, terzo comma, cod. civ.); con conseguente insorgere, in caso di ritardo o di omissione, di personale responsabilità risarcitoria per i danni subiti dalla società, dai creditori sociali e dai terzi”*

La Corte ha poi proseguito, richiamando un precedente che applicava ad un simile caso il vecchio art. 2449, ma che vale per l'odierno art. 2486 comma 2 c.c. : *d) l'azione ex art. 2449, primo comma, cod. civ. spettante al terzo creditore per il compimento da parte degli amministratori di nuove operazioni dopo la verifica di un fatto che determina lo scioglimento della società si distingue poi, per la diversità della causa petendi e del petitum, sia dall'azione sociale di responsabilità (art. 2393 cod. civ.) sia dall'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 cod. civ.: se, infatti, la violazione del divieto di compiere nuove operazioni, oltre a dar luogo a responsabilità diretta degli amministratori verso il terzo, può integrare il presupposto tanto dell'azione sociale di responsabilità (per violazione dei doveri imposti dalla legge) quanto dell'azione di responsabilità dei creditori sociali (per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale), qualora ad agire contro gli amministratori della società legalmente disciolta non sono, genericamente, i creditori della società, ma precisamente i creditori per le operazioni nuove compiute dopo lo scioglimento, essi vantano nei confronti degli amministratori un titolo diretto, fondato appunto sull'art. 2449, primo comma, cod. civ. (giustificato dalla non riferibilità allo scopo sociale degli atti, compiuti dalla società ormai disciolta),*

che, per espressa previsione della norma, si aggiunge alla perdurante responsabilità della società (in questo senso, cfr. Cass. n. 15770 del 2004)”

Pertanto il convenuto ██████ ai sensi dell’art. 2486 c.c. può essere chiamato a rispondere per danno diretto, avendo contratto obbligazioni con ██████ quando avrebbe dovuto del tutto astenersene, essendo la società ormai in scioglimento; mentre i successivi amministratori possono solo rispondere a titolo di danno indiretto, ove abbiano concorso a depauperare ulteriormente il patrimonio della debitrice o abbiano leso ██████ nel concorso con altri creditori paritari o posti in posizione successiva.

E’ poi d’uopo ricordare, riguardo all’onere probatorio, che (Cass.8069/2024) Colui che agisce in giudizio con l’azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari.”

Sebbene alcuni convenuti (██████) abbiano affermato che le prestazioni di ██████ non fossero state richieste in funzione di ordinaria attività di impresa, nulla sul punto è stato provato o offerto di provare.

Quanto alla prosecuzione dell’attività ordinaria, si hanno elementi di prova solo per quanto riguarda la gestione ██████ essendo prodotti ordinativi e fatture per affari nel 2021, nonché una situazione patrimoniale al 30/9/2021 che mostra il sostenimento di costi e la maturazione di ricavi

E’ comunque da valutare se la società abbia fatto corretto ricorso alla disciplina emergenziale, sopra citata, a mente della quale:

“Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2.

L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio”..

La disciplina introduce, per le perdite emerse nell'esercizio 2020 (come nel caso di specie) una causa di esclusione dello scioglimento per discesa del capitale sotto il minimo legale, e, quindi, una causa di esclusione degli obblighi e responsabilità degli amministratori, che altrimenti deriverebbero dall'emergere della perdita; ivi inclusi gli obblighi di gestione meramente conservativa. Nessuno dei presupposti aggiuntivi indicati da parte attrice, quali la sussistenza di una probabilità di recupero o l'esposizione di documentazione illustrativa, è previsto dalla norma, emanata nel drammatico contesto della interruzione di gran parte delle attività produttive contemporaneamente imposta dal legislatore a fronteggiare la pandemia (la l. 178/2020 con il testo poco sopra riprodotto ridefiniva una ipotesi di esenzione introdotta con il d.l. 23/2020, nel pieno della pandemia e nella vigenza delle restrizioni alla circolazione che bloccarono la stragrande maggioranza delle attività produttive, commerciali e di servizi).

La sostanza della disciplina è di sostenere l'imprenditore che comunque, trovatosi con perdite nel 2020, non avrebbe in quell'anno potuto porre ad esse rimedio né comunque operare normalmente per prevenirle; tale sostegno avveniva assegnando all'imprenditore un arco di cinque anni nel quale egli avrebbe potuto esimersi dalle normali conseguenze della perdita di capitale, e pertanto recuperare la perdita, e ciò alle sole condizioni della solerzia nella trasparenza.

La prima condizione richiede che all'emergere della perdita la società deliberasse "senza indugio" se avvalersi del beneficio del quinquennio; e, quindi, richiede che l'amministratore convochi l'assemblea "senza indugio", e con adeguata informazione, in modo da potere poi esporre nella pubblicità societaria la decisione della assemblea di avvalersi del beneficio.

La seconda condizione richiede che la perdita sia distintamente evidenziata nella nota integrativa, e quindi che sia chiaramente palesato nel bilancio il dato della perdita emersa nell'anno, con l'ulteriore indicazione non solo dell'origine delle perdite, ma con l'indicazione anche delle movimentazioni intervenute nell'esercizio, aspetto, quest'ultimo, che sembra riguardare più che altro l'andamento della perdita negli anni successivi al primo. Il tutto chiaramente finalizzato a che gli operatori di mercato possano verificare, dalle deliberazioni assembleari assunte senza indugio, e dai bilanci, la motivazione iniziale sulla causa, e poi l'andamento del recupero o dell'aggravamento della perdita negli anni successivi.

In mancanza del rispetto di queste condizioni, l'esenzione da obblighi e responsabilità non opera.

E non opera, in effetti, nel caso in esame.

Non opera innanzitutto per l'amministratore [REDACTED] il quale non rilevò affatto e non convocò affatto l'assemblea "senza indugio" quando rilevò, e si era al più tardi a inizio 2021, la perdita: essendo infatti consapevole della perdita dell'occasione della fiera internazionale nel 2020, egli era tenuto a monitorare strettamente l'andamento dello stato patrimoniale sociale, e ad agire "senza indugio" convocando l'assemblea. Diversamente, egli non agì in alcun modo prima della redazione del bilancio e si contentò di esporre la perdita in bilancio; portando poi detto bilancio in assemblea solo il 29/10/2021, quattro mesi dopo la scadenza del termine di legge (prorogato per il bilancio 2020 al 29/6/2021).

L'esenzione non opera poi neppure per i successivi amministratori, entrati in carica dopo che la precedente gestione aveva omesso il rispetto delle condizioni per giovare dell'esenzione, che oltretutto – e si tratta chiaramente del [REDACTED], il [REDACTED] essendo stato in carica meno di un mese – neppure più depositarono bilanci per gli anni successivi, né allegano di averli mai predisposti e di avere mai convocato l'assemblea per approvarli.

Per conseguenza, il convenuto [REDACTED] innanzitutto risponde integralmente del danno subito dalla parte attrice, avendo contratto obbligazioni con essa quando avrebbe dovuto del tutto astenersene.

Per quanto riguarda i successivi, il [REDACTED] fu in carica per un periodo talmente breve che non avrebbe potuto prendere iniziative adeguate, in primis convocare l'assemblea per la eventuale ricapitalizzazione.

Per quanto riguarda [REDACTED], la sua responsabilità potrebbe affermarsi solo se fosse provato che egli abbia continuato l'attività ordinaria, e che con ciò egli ha ulteriormente deteriorato le possibilità di soddisfazione della creditrice sociale, rispetto al momento in cui ha assunto la carica, anche eventualmente pagando indebitamente altri creditori. La prova di tutti tali fatti grava su parte attrice, la quale al proposito invoca accertamento peritale, senza tuttavia onerarsi delle iniziative istruttorie a ciò necessariamente prodromiche, quali una richiesta ex art. 210 c.p.c. per l'esibizione delle scritture di [REDACTED], indispensabili per accertare la prosecuzione dell'attività nella gestione [REDACTED], e la produzione ed entità del danno. L'ampia possibilità di acquisizione documentale che appartiene alla CTU in materia contabile (198 c.p.c.) non esonera la parte che pure necessita o addirittura invoca la consulenza dall'assumere le iniziative idonee a fornire al consulente la base documentale necessaria al suo operare; non potendo la consulenza essere chiesta o disposta sulla base della mera speranza che il CTU ricerchi e acquisisca *ex nihilo*, come qui avverrebbe addirittura presso un terzo quale è la società rispetto alla causa, l'intero del materiale documentale necessario. La prova del deterioramento della possibilità di soddisfazione del creditore richiede approfondito vaglio sull'andamento dell'attività nel suo complesso e nel tempo. Nella causa, nessun libro sociale è versato, e pressoché nulla che riguardi le gestioni sociali successive a quella del [REDACTED]

Non è poi configurabile alcuna corresponsabilità dei soci, che è solo aggiuntiva a quella degli amministratori, e che può fondarsi solo su un consapevole comportamento positivo di adesione all'illecito dell'amministratore; diversamente, parte attrice imputa ai soci di non avere invece assunto iniziative o di avere meramente condiviso, dal punto di vista interiore, le scelte gestorie. Ai soci si imputa di non avere mai "*messo in liquidazione la società*" ma non consta che la questione sia stata neppure posta all'ordine del giorno del 29/10/2021; in ogni caso la eventuale corresponsabilità così designata non potrebbe che riguardare la gestione successiva alla cessazione del [REDACTED] e dunque il danno indiretto, la cui prova non è raggiunta.

L'ammontare di questo danno corrisponde all'ammontare del capitale e delle spese inutilmente sostenute per esigerne il pagamento; non vi è spazio per contestazioni sulle spese di ingiunzione (conformi al decreto), precetto ed esecuzione (queste che avrebbero dovuto essere contestate con apposita opposizione), tutte documentate. Sono chiesti interessi moratori, ma in realtà non si tratta di debito di valuta ma solo di debito di valore, che va attualizzato mediante rivalutazione secondo gli

indici Istat dei prezzi al consumo, e interessi di legge sulla somma via via rivalutata anno per anno, dal fatto (data di maturazione del credito da prestazioni, e data degli esborsi per spese) alla sentenza; successivamente, il debito produce interessi di legge.

Non è poi stata conclusa alcuna transazione a riduzione del credito con l'amministratore [REDACTED], in quanto l'accordo per la definizione con il pagamento di euro 7.500 era espressamente condizionato al saldo entro il 10/1/2022. L'eccezione di transazione non ha nulla a che fare, peraltro, con i disposti dell'art. 1227 c.c.

Pertanto si pronuncia come in dispositivo.

Parte attrice è vittoriosa verso il convenuto [REDACTED] soccombe contro [REDACTED] e [REDACTED]; si regolano le spese di conseguenza, moderando per tutti, stante la assenza di attività istruttoria, le spese di tale fase e di quella decisionale. Per parte attrice si considera la difesa contro una sola parte, essendo la medesima vittoriosa solo contro un convenuto. Ciascun convenuto si è difeso unicamente avverso parte attrice, non essendovi domande trasversali. Si applica la maggiorazione per redazione di atti che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, per la parte [REDACTED] (la parte [REDACTED] ha prodotto un solo documento e la maggiorazione non ha pertanto ragionevole giustificazione)

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) condanna [REDACTED] a rifondere a parte attrice la somma di euro 8.188,68 oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- 2) rigetta le restanti domande di parte attrice;
- 3) condanna [REDACTED] a rifondere a parte attrice le spese per euro 501,00 in esborsi, 4.500 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
- 4) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite dei convenuto [REDACTED] e [REDACTED], che liquida rispettivamente in euro 5.000,00 in compensi, e in euro 4.500,00 in compensi, per ambedue oltre spese generali, oltre iva e cpa

Venezia, 19/2/2025

Il presidente rel

dr. Lina Tosi